

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 120

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 18 giugno 1963

Modificazione ed integrazione della legge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pubblicazione della legge 29 novembre 1961, n. 1300 (*Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 dicembre 1961) recante aumenti alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo per il personale dell'Aeronautica militare, suscitò, a suo tempo, un diffuso malumore fra i sottufficiali e graduati del ruolo specialisti delle due categorie contemplate nella tabella C annessa al provvedimento legislativo, nonché degli specialisti, dispensati dal volo per infermità contratta in servizio di guerra o di volo, categoria non compresa nella accennata legge.

Ad eliminare la grave sperequazione di trattamento economico fu presentata nella passata legislatura apposita proposta di legge (3605) che però non giunse a conclusione per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento. La questione è tuttora viva e richiede una soluzione legislativa intesa a correggere la enorme sproporzione creata con detta legge fra la misura dell'indennità mensile di volo attribuita con la tabella B ai pari grado del ruolo naviganti e quella della tabella C.

Basta infatti un semplice raffronto fra le due tabelle per rilevare che la misura delle

indennità al personale del ruolo naviganti è ben cinque volte superiore a quella dei sottufficiali e graduati del ruolo specialisti facenti parte degli equipaggi fissi di volo, e sette volte superiore a quella fissata per i pari grado non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti a specialità varie.

Ora, pur riconoscendo la maggiore responsabilità del personale del ruolo naviganti, impegnato in uno snervante lavoro, qual'è il pilotaggio degli aereomobili, è altresì doveroso riconoscere la importanza delle mansioni tecniche che gli specialisti svolgono prima, durante e dopo il volo, nonché il rischio che essi affrontano al pari dei colleghi del ruolo naviganti.

È vero che gli specialisti percepiscono una indennità di mestiere (legge 8 gennaio 1952, n. 15) fissata nella misura unica per tutti i gradi di lire 5.500 mensili (non pensionabile); ma, pur sommando detta indennità a quella di volo, si rimane sempre molto al di sotto della indennità di pilotaggio attribuita al personale del ruolo naviganti, come può rilevarsi dal seguente prospetto di raffronto:

GRADO	Indennità di pilotaggio al ruolo naviganti	Ruolo specialisti		
		Indennità di volo	Indennità di mestiere	TOTALE
da aiutante di battaglia a maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	da 46.500 a 68.000	15.300	5.500	20.800
da maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe a sergente. . . . .	da 45.500 a 66.500	15.000	5.500	20.500
Militari di truppa (primo aviere o aviere scelto) . . . . .	da 43.500 a 63.500	14.300	5.500	19.800

Ancora più forti sono le differenze fra le tabelle *B* e *C* per quanto riguarda l'indennità mensile agli specialisti non facenti parte degli equipaggi fissi di volo, i quali, per le sempre crescenti esigenze del servizio, finiscono per essere impiegati nel volo con notevole frequenza.

Si ritiene quindi conforme ad equità una modifica, diretta ad eliminare la distinzione, ora esistente, in due categorie adottando un unico trattamento uguale per tutti gli specialisti e quindi un'unica tabella, anche in armonia a quanto veniva praticato nel passato con le disposizioni del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1032.

In tal modo si verrebbe anche ad ovviare alla situazione che si è creata per il fatto che da tempo non vengono più emanati i decreti annuali previsti dalla legge relativamente al numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo, cosicché in pratica l'indennità finora corrisposta a tutti indistintamente gli specialisti è quella prevista per il personale non facente parte degli equipaggi fissi di volo.

A ciò si provvede appunto con l'articolo 1 della presente proposta.

Ma, oltre che alla sperequazione dell'indennità di volo per gli specialisti, la presente proposta di legge mira a colmare una inspiegabile lacuna rilevata nella legge 29 novembre 1961, n. 1300.

La lacuna riguarda i sottufficiali e graduati di truppa specialisti, dispensati permanentemente dal volo per infermità contratta in servizio di guerra o di volo, ma

idoneo al servizio militare ed alla specialità a terra.

Orbene, mentre agli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti e transitati nel ruolo servizi per infermità, la legge 29 novembre 1961, n. 1300, attribuisce con l'articolo 5 una indennità mensile di volo, sia pure in misura ridotta, non si comprende perché una indennità del genere non sia stata prevista anche per i sottufficiali e militari di truppa in condizioni analoghe (specialisti, dispensati dal volo per infermità ed idonei al servizio della specialità a terra).

Con l'articolo 2 si provvede ad ovviare all'accennata lacuna.

Ritengo doveroso mettere in rilievo le alte benemerenze del personale specializzato, elemento indispensabile alla sicurezza del volo, assicurata dal rigoroso controllo e dalla accurata messa appunto degli aerei prima del decollo, in navigazione e dopo l'atterraggio.

Detto personale, oltre al contributo di sangue versato in guerra ed in pace al servizio della Patria, è sottoposto ad un improbo lavoro, non scevro da rischi e compiuto quasi sempre in avverse condizioni atmosferiche.

Non devesi infatti dimenticare che fra gli eroici militari della nostra Aeronautica barbaramente trucidati nel Congo vi erano anche degli specialisti, accomunati ai naviganti in una nobile missione di civiltà e di pace.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, confido che la presente proposta di legge otterrà la vostra unanime approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La tabella *C*, annessa alla legge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente le misure delle indennità di volo, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

### ART. 2.

Ai sottufficiali e graduati di truppa specialisti, dispensati permanentemente dal volo per infermità contratta in servizio di guerra o di volo, ma idonei al servizio della specialità a terra, spetta una indennità mensile di volo nella seguente misura:

Aiutante di battaglia e maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	10.000
Maresciallo di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	9.000
Sergente maggiore . . . . .	»	8.000
Sergente . . . . .	»	6.000
Primo aviere e aviere scelto . . . . .	»	4.000

### ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

### ART. 4.

Al conseguente onere, calcolato in lire 2.500.000.000, sarà provveduto mediante prelievo dai fondi del capitolo relativo ai provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

### TABELLA C

INDENNITÀ MENSILI DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA AERONAUTICA  
RUOLO SPECIALISTI CON OBBLIGO CONTINUATIVO DI VOLO.

Aiutanti di battaglia e marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	35.000
Marescialli di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	30.000
Sergenti maggiori e sergenti . . . . .	»	20.000
Primi avieri e avieri scelti . . . . .	»	15.000